

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5249 del 13/11/2019
Oggetto	Società BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. in Comune di Ferrara - Modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5314 del 08/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 27154/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.** con sede legale nel Comune di Milano, Via Pontaccio 10 e stabilimento nel Comune di Ferrara, P.le Donegani 12 - Protocollo istanze del SUAP del Comune di Ferrara n. 110645 del 10/09/2019. Modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE CATALIZZATORI E SUPPORTI PER CATALIZZATORI**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 10/09/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae in data 17/09/2019 il n. PG/2019/143270 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 10/09/2019 dalla Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.** dal Sig. Corrado Rotini in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Milano, Via Pontaccio 10 – C.F. 11531310156 – e stabilimento nel Comune di Ferrara, P.le Donegani 12, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'istanza viene presentata per una attività di **PRODUZIONE CATALIZZATORI E SUPPORTI PER CATALIZZATORI** svolta nello stabilimento costituito dagli impianti:
 - SF5 – produzione supporto per catalizzatori
 - SF4 - produzione catalizzatori
 - F XIV° - produzione catalizzatori
 - CMW – attività di movimentazione, stoccaggio e confezionamento di supporti per catalizzatori
- Preso atto che l'istanza viene presentata per la modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera consistente nella variazione di portate e tempi di emissione e per la rettifica di alcuni errori materiali di trascrizione dell'atto di AUA atto DET-AMB-2019-2719 del 05/06/2019 adottato da Arpae;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta di integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - Autorizzazione unica ambientale atto DET-AMB-2019-2719 del 05/06/2019 adottato da Arpae
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- preso atto che gli scarichi idrici dello stabilimento sono di competenza di un'altra Società;
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico e alla conformità urbanistica/sanitaria, assunto al P.G. di Arpae in data 26/09/2019 con il n. PG/2019/149346;
- vista la richiesta di integrazioni di Arpae-Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PG/2019/156320 del 11/10/2019;
- viste le integrazioni della Società assunte al P.g. di Arpae in data 28/10/2019 con il n. PG/2019/166125;
- viste le medesime integrazioni della Società trasmesse dal SUAP del Comune di Ferrara e assunte al P.G. di Arpae in data 30/10/2019 con i n.n. PG/2019/167982, PG/2019/167984, PG/2019/167987;
- visto il parere di Arpae -Servizio territoriale PG/2019/173261 del 11/11/2019;
- Considerato che al fine di rendere il nuovo Atto autorizzativo omogeneo rispetto ai criteri di valutazione adottati, tutti i limiti autorizzati saranno espressi in flusso di massa Kg/h;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Milano, Via Pontaccio 10 – C.F. 11531310156 – e stabilimento nel Comune di Ferrara, P.le Donegani 12 per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE CATALIZZATORI E SUPPORTI PER CATALIZZATORI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E9**

2. le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	reparto	descrizione	Portata (Nm ³ /h)	Durata	Altezza minima (m)	Inquinanti			Sistema di abbattimento
						Materiale particolare	Composti inorganici del cloro	COV (come C organico totale)	
E1	FXIV	Spurghi di processo	300	24 h/giorno	25	0,015 kg/h	0,019 kg/h	3,06 kg/h	Condensatore assorbimento abbattitore ad umido
E2	FXIV	Captazione polveri zona reazione	6.000	4 h/giorno	23	0,15 kg/h	0,3 kg/h	0,3 kg/h	Abbattitore ad umido
E3	CMW	Captazione polveri zona confezionamento	6.000	16 h/giorno	15	0,15 kg/h	0,3 kg/h	0,3 kg/h	Abbattitore ad umido
E4	FXIV	Captazione polveri zona reazione	6.000	16 h/giorno	25	0,06 kg/h	0,12 kg/h	0,12 kg/h	Abbattitore ad umido
E5	CMW	Captazione polveri zona sileria CMW	7.000	16 h/giorno	20	0,06 kg/h	0,03 kg/h	0,12 kg/h	Abbattitore ad umido
E6	SF4	Spurghi di processo	120	24 h/giorno	25	0,0024 kg/h	0,001 kg/h	2 kg/h	Abbattitore ad umido
E7	SF5	Spurghi di processo	750	24 h/giorno	25	0,015 kg/h	0,018 kg/h	3,04 kg/h	Abbattitore ad umido
E8	SF4	Captazione polveri zona carico	6.000	6 h/giorno	32	0,06 kg/h	0,03 kg/h	0,5 kg/h	Abbattitore ad umido
E9	SF5	Captazione polveri zona carico	7.500	6 h/giorno	38	0,04 kg/h	0,03 kg/h	0,42 kg/h	Abbattitore ad umido

3. Per quanto riguarda le emissioni **E10**, **E11** ed **E12** non rientrano nell'ambito autorizzativo in quanto camini e sfiati necessari ai fini della salute e sicurezza degli operatori, ex art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4. in merito agli sfiati dei serbatoi **ES1** (serbatoio **D311**), **ES2** (serbatoio **D312**), **ES3** (serbatoio **D322**), **ES4** (serbatoio **D323**), **ES5** (serbatoio **D324**), **ES6** (serbatoio **D325**), è stato valutato che non producono emissioni significative e pertanto queste possono essere esonerate dagli autocontrolli.

5. In merito agli sfiati dei serbatoi **ES7**, **ES8**, **ES9**, **ES10**, **ES11**, **ES12**, **ES13** ed **ES14**, in relazione ai ridotti

o nulli consumi e movimentazioni dei prodotti ivi stoccati, è stato valutato che non producono emissioni significative e pertanto queste possono essere esonerate dagli autocontrolli.

6. la Società dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E9** con **frequenza annuale**;
7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
8. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente; nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti ;

Il presente provvedimento, **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Ferrara, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- Autorizzazione unica ambientale atto DET-AMB-2019-2719 del 05/06/2019 adottato da Arpae

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.